

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1131 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2018
che approva il penflufen come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2015 l'autorità di valutazione competente del Regno Unito ha ricevuto una domanda di approvazione del principio attivo penflufen ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 28 febbraio 2017 l'autorità di valutazione competente del Regno Unito ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 14 dicembre 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente ⁽²⁾.
- (4) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti penflufen possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il penflufen ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (6) Poiché l'Agenzia europea per le sostanze chimiche conclude nel suo parere che il penflufen soddisfa i criteri per essere considerato molto persistente (vP) in conformità dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è opportuno che gli articoli trattati che sono stati trattati con il penflufen o che lo contengono siano adeguatamente etichettati al momento dell'immissione sul mercato.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il penflufen è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del comitato sui biocidi (BPC) in merito alla domanda di approvazione del principio attivo penflufen, tipo di prodotto: 8, ECHA/BPC/184/2017, adottato il 14 dicembre 2017.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

